

COMUNE DI SCANDICCI
(Provincia di Firenze)
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A
CARATTERE DIURNO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI E CONCESSIONE
IMMOBILE

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno 23 del mese di APRILE a Scandicci, nella sede comunale viene stipulata la seguente convenzione tra:

a) il COMUNE DI SCANDICCI, con sede in Scandicci (FI), Piazzale della Resistenza, c.f. fiscale e p. iva 00975370487, nella persona del Dirigente SIMONE CHIARELLI e domiciliato, per la carica presso la sede comunale (di seguito "il Comune"),

e

b) ATI Associazione Temporanea d'Impresa tra le seguenti cooperative sociali e associazioni di volontariato: "Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus - Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481", "Il Girasole - Cooperativa Sociale - Cod. Fisc. e P. IVA 04991520489" e l'associazione "C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus - Cod. Fisc. 94017790489", che conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla "Gaetano Barberi Cooperativa Sociale" e per essa al suo legale rappresentante Prof. Andrea Mannucci, nato a Firenze (Fi) il 24/11/1948 e domiciliato per la carica presso la Sede legale della Cooperativa in Via Condotta 6 a Firenze (Cod. Fisc. e P. IVA 04249760481), (di seguito "ATI"),

PREMESSO CHE:

- i Centri diurni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale, si configurano come strutture semi-residenziali aperte e flessibili, in cui, attraverso interventi integrati assistenziali ed educativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione sociale dei soggetti diversamente abili. Tali strutture hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo;

- in particolare, il Centro diurno di autonomia avanzata "Il Faro", attualmente gestito dall'ATI, sito a Scandicci in Via Tiziano 51, presso l'immobile, denominato "La Baracca", di proprietà del Comune di Scandicci (identificato dal Foglio 16 part.lla 2228 del Catasto Fabbricati della medesima Amministrazione), rappresenta per il territorio comunale un importante punto di riferimento nella realizzazione degli obiettivi di integrazione sociale ed educativa individuati dalla citata normativa;

- Stante l'intervenuta scadenza della precedente convenzione stipulata tra i medesimi soggetti per la gestione del Centro diurno "Il Faro", sito a Scandicci in Via Tiziano si rende necessario ed opportuno procedere ad una concessione temporanea nei confronti dell'ATI al fine di garantire continuità al servizio tenuto anche conto della volontà manifestata dall'ATI di eseguire sulla struttura gli interventi di ristrutturazione che si rendano necessari;

- con la presente convenzione, il Comune di Scandicci e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, che ha preso atto del presente atto evidenziando la necessità di una possibile futura ulteriore integrazione una volta definiti gli accordi con l'Azienda USL Toscana Centro per la gestione dei Centri Diurni per la disabilità, anche in considerazione della volontà espressa dall'ATI al punto che precede e del relativo impegno assunto all'art. 3, comma 3, n. 5 che segue, intende derogare temporaneamente alla "Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia socio-assistenziale tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia", stipulata dal Comune di Scandicci e dalla Società della Salute in data 29/3/2012 (Rep. 12020), che, all'art. 7, comma 3, prevede che "Gli Enti consorziati mettono a disposizione della SdS, mediante comodato a titolo gratuito, tutti gli immobili necessari allo svolgimento delle attività secondo quanto disposto dalla Delibera di GRT 243/11, provvedendo se necessario a reperirli in locazione, quanto non ne siano proprietari";

- il Centro diurno "Il Faro" risulta in possesso (come da autocertificazioni agli atti) delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DELLA CONCESSIONE

1. La concessione in uso all'ATI dell'immobile, di proprietà del Comune di Scandicci, denominato "La Nuova Baracca", situato in Via Tiziano, 51 - Scandicci, identificato dal Foglio 16 part.IIIa 2228 del Catasto Fabbricati e la continuazione della gestione de "Il Faro - Centro Diurno di autonomia avanzata", da parte della medesima ATI, all'interno dell'immobile La Nuova Baracca, con lo scopo di:

- sviluppare e/o mantenere le capacità di soggetti permanentemente o temporaneamente al fine di favorire la crescita della loro autonomia personale e dei loro rapporti relazionali;
 - creare una rete di collaborazione e integrazione fra la struttura e i soggetti della realtà territoriale circostante, comprese le associazioni di categoria imprenditoriali, lo sviluppo di una reale cultura della "diversità", il potenziamento della integrazione sociale dei diversamente abili e la sperimentazione di abilità socio-lavorative, la collaborazione con le strutture pubbliche, la collaborazione e il sostegno alle famiglie.
2. Non è garantito il totale utilizzo della capacità ricettiva del Centro.

ART. 2 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Il personale professionale impiegato sarà quello previsto nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018 in base agli effettivi fruitori del servizio.
2. Il rapporto tra educatori e utenti è concordato in n. 1 (uno) Educatore professionale ogni 7/10 utenti a tempo pieno, n. 1 (uno) educatore e/o animatore e/o OSA ogni 10/12 utenti a tempo pieno, maestri d'arte in relazione alle attività sviluppate a tempo parziale, n. 1 (uno) figura di coordinamento generale a tempo pieno. Il personale professionale potrà essere affiancato da volontari, studenti tirocinanti e operatori del servizio civile.
3. Il monte orario annuale erogato per ciascuna funzione esercitata personale professionale impiegato nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali non potrà essere inferiore a quello previsto dal DPGR n. 2/r del 2018 in base agli effettivi fruitori del servizio.
4. Il personale professionale potrà essere affiancato da volontari, studenti tirocinanti e operatori del servizio civile previo atto di convenzione tra le parti.

ART. 3 - DEFINIZIONE RETTA E ASSEGNAZIONE POSTI

1. Il corrispettivo dovuto per ogni inserimento ammonta a € 56,00 + IVA al 5% al giorno (il 70% in caso di assenza), che verranno corrisposte all'ATI da parte della Società della Salute, anche sulla base di un successivo accordo integrativo con la SdS e l'Azienda USL Toscana Centro. Il Centro diurno è preferibilmente destinato ad ospitare disabili residenti nei Comuni della Zona Nord/Ovest salva la possibilità, in caso di disponibilità, dell'inserimento di utenti residenti presso altri Comuni della zona fiorentina.
2. Le modalità di pagamento delle suddette tariffe saranno definite con la Società della Salute in base alla vigente normativa e al successivo accordo con l'Azienda USL Toscana Centro che il Concessionario si obbliga ad accettare.

ART. 4 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI INSERIMENTO

1. L'inserimento nel Centro Diurno è rivolto a un massimo di n. 20 (venti) utenti con età superiore a 16 anni con deficit psico-fisico e/o mentale. Gli utenti dovranno essere riconosciuti "persone con handicap" ai sensi della L. 104/92, salvo deroghe di cui alla premessa della presente convenzione.

2. L'accesso è proposto dal servizio sociale professionale della SdS.

ART.5 - ORARIO ATTIVITÀ

1. L'orario delle attività antimeridiane è fissato in sei ore ripartite nel seguente modo: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,30. Il sabato con apertura sempre non inferiore a 6 (sei) ore giornaliere, ripartite in base alle attività previste. La giornata del sabato sarà dedicata allo svolgimento di attività ludiche e creative tese a sviluppare le capacità relazionali e di socializzazione tra gli utenti per 12 (dodici) mesi l'anno, con l'eventuale interruzione di n. 1 (uno) settimana nel periodo estivo nel mese di agosto. Nel corso dell'anno sono previsti 'Campi estivi' e 'Campi Autonomia' in strutture idonee allo scopo con la partecipazione finanziaria delle famiglie per la copertura delle relative spese.

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE PASTI E PULIZIA DEI LOCALI

1. Per l'erogazione dei pasti potranno essere attivate specifiche convenzioni.
2. La cura e la pulizia degli ambienti sono garantite attraverso l'assunzione di n. 1 (una) persona a tal fine appositamente assunta o dall'utilizzo di una ditta di pulizie, con ogni onere a carico dell'ATI.

ART. 7 - ACCESSO AI LOCALI ED ALLA DOCUMENTAZIONE

1. I responsabili del Centro diurno sono tenuti a consentire il libero accesso alla documentazione e a tutti gli ambienti del centro ai referenti della ASL, Società della Salute e/o del Comune interessato per i controlli e le verifiche di legge, allo scopo di permettere loro il normale espletamento dei compiti di ufficio.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha scadenza al 31 dicembre 2026, salva proroga da adottarsi con successivo provvedimento ai sensi della vigente normativa.
2. Il Comune potrà recedere in ogni momento dalla convenzione previo preavviso di almeno 3 mesi per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
3. L'immobile sarà concesso in uso alla ATI per tutta la durata della presente convenzione alle condizioni di cui al presente atto, salvo modifica dovuta alla cessione dell'immobile da parte del Comune alla Società SDS in base alla vigente normativa. Nel caso di cessione a titolo di comodato gratuito alla SDS dell'immobile la convenzione continua a produrre i propri effetti giuridici ed economici fra le parti con obbligo del concessionario di pagare gli oneri relativi alle utenze ed alla manutenzione degli immobili.
4. Il canone non sarà più dovuto a decorrere dalla data di attivazione dell'eventuale concessione in comodato gratuito da parte della SDS all'attuale o nuovo gestore.

ART. 9 - CONCESSIONE LOCALI E ONERI

1. Con la concessione in uso di cui all'art. 1 del presente atto, restano a carico dell'ATI tutti i costi relativi alle utenze e le spese rientranti nell'ordinaria amministrazione dell'immobile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ATI si impegna:
a) a volturare tutte le utenze entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto (in caso di ritardo saranno dovuti gli oneri nonché gli interessi legali ed una penale di 15,00 euro per giorno di ritardo per spese amministrative e tecniche);
b) a versare al Comune la somma annuale di euro 22.800,00, pari a 1.900,00 euro mensili da corrispondersi, semestralmente, con obbligo di pagamento entro il giorno 5 (cinque) di ciascun semestre, ovvero, rispettivamente, entro il giorno 5 (cinque) del mese di gennaio e del mese di luglio di ciascun anno. Per il 2024 le scadenze sono stabilite nei giorni 2 maggio (per il primo semestre) e 30 novembre (per secondo semestre); il canone dovrà essere versato entro le relative

scadenze presso la Tesoreria Comunale senza necessità di ulteriori richieste in merito. Il mancato pagamento totale o parziale anche di una rata del canone costituirà presupposto per la messa in mora del concessionario e per la valutazione ai fini della decadenza dalla concessione.

c) a versare al Comune la somma di euro 55.000,00, calcolata forfetariamente, a copertura delle spese relative al periodo intercorso dalla scadenza della precedente convenzione fino alla data del 1/1/2024 escluso (data di avvio delle procedure per la concessione attuale); il debito pregresso sarà pagato in 3 rate annuali di pari importo a partire dal 1/1/2025 (senza interessi, salvo gli interessi legali dovuti in caso di ritardato pagamento).

d) a versare al Comune le somme relative alle spese per utenze (luce, acqua, gas) documentate e relative al periodo compreso fra il 1/1/2024 e la data di volturazione a proprio favore delle utenze (compresi eventuali conguagli, interessi e ogni altro onere) da pagare entro 30 giorni dalla richiesta documentata da parte del Comune;

e) a versare al Comune le ulteriori somme relative a spese documentate di pagamento di utenze (luce, acqua, gas nonché di eventuali interventi di manutenzione o altro) entro il limite massimo di euro 25.000,00 che dovessero risultare dovute a seguito del calcolo non forfetario di tutte le spese sostenute (eccedenti il calcolo forfetario di cui alla precedente lettera c), calcolo che il Comune si impegna ad effettuare entro il 31 dicembre 2024; l'eventuale debito pregresso sarà pagato in unica soluzione entro il 31/12/2026 (senza interessi, salvo gli interessi legali dovuti in caso di ritardato pagamento). Il debito di cui al presente punto potrà essere compensato, a discrezione dell'amministrazione e salvi eventuali vincoli normativi, con la realizzazione di interventi sulla struttura, attività di interesse pubblico o altre condizioni previste dalla vigente normativa.

ART. 10 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

1. Il concessionario si impegna a realizzare:

- entro 90 giorni dal presente atto gli interventi di manutenzione ordinaria eventualmente necessari all'adeguamento della struttura sulla base del parere espresso dal Settore 5 del Comune di Scandicci;

- entro la conclusione della concessione gli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione con eventuale scomputo dal canone di concessione, previa autorizzazione del Comune di Scandicci.

ART. 11 NORMATIVA IN MATERIA DI LEGGE N. 68/1999.

1. Il Concessionario dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999 n. 68.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, come sopra generalizzato e rappresentato, elegge domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione Comunale – P.le della Resistenza n. 1, in Scandicci, e dichiara:

a) di accettare la concessione di cui trattasi, di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in merito ai contratti pubblici e a farle osservare nell'ambito delle proprie conoscenze;

b) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 10 ottobre 2019 dall'Amministrazione Comunale con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

c) di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile.

2. Il concessionario si impegna a mantenere la destinazione dei locali per lo scopo per cui sono concessi.

3. Il concessionario è costituito custode dei locali concessi in uso e assume l'obbligo di mantenerli e consegnarli al Comune al termine della concessione nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso.
4. Il concessionario si impegna a redigere il verbale di restituzione e consistenza attestante lo stato dei luoghi al termine della concessione d'uso.
5. Il Concessionario dichiara di aver preso perfetta conoscenza della struttura e della relativa normativa in materia di sicurezza e si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni in materia.
6. Fino alla scadenza del presente contratto, o all'eventuale scadenza anticipata dal medesimo, il concessionario si impegna, inderogabilmente, a:
 - non eseguire lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni concessi ed agli impianti in essi esistenti, salvo quelli eseguiti previo preventivo e specifico consenso scritto del proprietario; l'inosservanza del presente patto determinerà 'ipso jure' la risoluzione immediata del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del 'Codice Civile', in danno e spese del cogenssionario responsabile della violazione; il concedente si riserva comunque fin da ora e senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il concessionario, che fin da ora vi rinuncia espressamente, la facoltà di ritenere al termine della concessione le eventuali innovazioni, migliorie o addizioni eventualmente eseguite dal medesimo nei beni concessi, oppure di richiederne la loro rimozione a completa cura e spese del concessionario.
 - non procedere a sub-concedere, anche parzialmente, dei beni concessi col presente atto, salvo assenso del concedente.
7. Il concessionario, tramite il proprio legale rappresentante come sopra indicato, dichiara:
 - di aver visitato i locali e gli spazi concessi col presente contratto e di ritenerli idonei all'uso convenuto e si obbliga per tutta la durata della concessione a custodire e conservare i locali ed a mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.
 - di essere consapevoli che per tutta la durata della concessione rimarranno unici responsabili dei danni arrecati per fatto imputabile a persone, animali o cose di cui deve rispettivamente rispondere.
 - di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, nessuna esclusa od eccettuata, previste nel presente contratto e nel 'Regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili nella disponibilità del Comune di Scandicci' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 marzo 2013 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, che dichiarano di ben conoscere.
 - di aver stipulato adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti della struttura, esonerando espressamente il Comune e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della Concessione.
8. Per quanto riguarda i requisiti la normativa sulla sicurezza e di prevenzioni incendi si rinvia agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
9. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessario per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2208 la sicurezza dei locali, sono a carico dell'ATI che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto. In caso di accertato inadempimento dei predetti obblighi, il presente contratto verrà risolto di diritto.
2. Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e

alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il concedente rinvia al seguente url:

<http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198>

2. Il Concessionario nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

3. In ogni caso il Concessionario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Comune e dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sotto indicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

4. Per gli utenti inseriti nella Struttura su progetto dei servizi sociosanitari, il Comune, la AUSL e la Sds sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano il Concessionario quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale.

5. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

6. Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL, dal Comune e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Il Concessionario consapevole degli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage/revolving doors), non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l'Amministrazione comunale, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

2. Il Concessionario, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice generale di cui al D.P.R. 62/2013 ed al Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2022, pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Scandicci. L’inosservanza di tale disposizione comporta la risoluzione del presente contratto.

3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Concessionario, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 16 - FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Firenze. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 17 – NORMATIVA APPLICABILE E RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

1. Il bene immobile di cui al presente contratto viene concesso ed affidato dal Comune di Scandicci ed accettato dal concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti di cui al precedente articolo 4. Per quanto ivi non espressamente previsto, si richiamano le norme del codice civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia in quanto compatibili con la natura dell'atto, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali, e quelle emanate in materia.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

2. La presente convenzione sarà registrata a cura del Comune di Scandicci secondo le procedure previste dalla legge.

3. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'ATI, salvo l'applicazione delle esenzioni e agevolazioni previste dalla vigente normativa.

Scandicci, 23 aprile 2024

ATI Associazione Temporanea d'Impresa

- **Gaetano Barberi - Cooperativa Sociale Onlus ~~s.c. a r.l.~~**
- **Il Girasole - Cooperativa Sociale Onlus S.c. a r.l.**
- **Associazione C.U.I. Comitato Unitario Invalidi - Ragazzi del Sole Onlus**

FIRMA: _____

PER IL COMUNE DI SCANDICCI

FIRMA: _____